

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 4 agosto 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 luglio 2025, n. 112.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento del compendio denominato «Museo storico militare di Palmanova» sito nel Comune di Palmanova. (25G00117)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 luglio 2025.

Determinazione delle quote unitarie di spesa delle amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2023. (25A04286)..... Pag. 6

Ministero della salute

DECRETO 1° luglio 2025.

Termini e modalità di segnalazione di incidenti che coinvolgono i dispositivi medico-diagnostici in vitro da parte degli operatori sanitari, degli utilizzatori profani e dei pazienti. (25A04313) . Pag. 7

Ministero della salute

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

ORDINANZA 4 agosto 2025.

Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana. Zona di riduzione della densità di cinghiale e modifiche all'ordinanza commissariale n. 3/2025. (Ordinanza n. 4/2025). (25A04434)..... Pag. 14



Ministero delle imprese e del made in Italy		
DECRETO 9 giugno 2025.		
Rimborsi alle Camere di commercio delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa ver- sate ad apposito capitolo di entrata del bilan- cio dello Stato, con riferimento all'annualità 2019. (25A04289)	Pag. 25	
DECRETO 18 luglio 2025.		
Liquidazione coatta amministrativa della «L.A.S. società cooperativa in liquidazione», in Magenta e nomina del commissario liquidato- re. (25A04287)	Pag. 28	
DECRETO 23 luglio 2025.		
Liquidazione coatta amministrativa della «La Traccia società cooperativa sociale in liquidazio- ne», in Prato e nomina del commissario liquida- tore. (25A04288)	Pag. 29	
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI		
Agenzia italiana del farmaco		
Modifica dell'autorizzazione all'immissio- ne in commercio del medicinale per uso umano, a base di dapagliflozin, «Dapagliflozin Adal- vo». (25A04152)	Pag. 30	
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bromfenac, «Luminac». (25A04153)	Pag. 30	
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bromfenac, «Fenacler». (25A04154)	Pag. 31	
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azitromicina, «Azitromicina Accord». (25A04155)	Pag. 31	
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diclofenac potassico, «Safidol». (25A04156)	Pag. 31	
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di flurbiprofene, «Lisomucilgolmed». (25A04157)	Pag. 32	
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'im- missione in commercio del medicinale per uso uma- no «Atorvastatina Alter». (25A04158)	Pag. 32	
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'im- missione in commercio del medicinale per uso uma- no «Stugeron» (25A04159)	Pag. 32	
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brivaracetam, «Brivaracetam Glenmark». (25A04290)	Pag. 33	
		Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eltrombopag (come eltrombopag olamina), «Eltrombopag Med- dac». (25A04291) Pag. 34
		Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81
		Fondo 394/81 e quota di risorse del Fondo promo- zione integrata. Avviso di pubblicazione della deli- bera quadro del Comitato agevolazioni del 31 luglio 2025 e relativa circolare operativa n. 2/394/2025 recante: «Affiancamento strategico per il mercato indiano», nonché delle modifiche alla circolare ope- rativa n. 4/394/2023: «Transizione digitale o ecolo- gica» e dell'aggiornamento delle circolari operative n. 1/394/2025: «Competitività delle imprese e delle filieri italiane in America centrale o meridionale» e n. 1/394/2024: «Potenziamento mercati africani» e di avvio delle relativa attività di ricezione di nuove domande di finanziamento agevolato. (25A04432)
		Pag. 35
		Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
		Rilascio di <i>exequatur</i> (25A04294)
		Pag. 36
		Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
		Riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ri- lasciata per l'esercizio dello stabilimento siderur- gico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.a. in A.S., nei Comuni di Taranto e Stat- te. (25A04314)
		Pag. 36
		Ministero dell'interno
		Fusione per incorporazione della Parrocchia S. Giacomo nella Parrocchia S. Giovanni Battista, en- trambe con sede in Bellagio, con contestuale devo- luzione del patrimonio. (25A04272)
		Pag. 36
		Fusione per incorporazione della Parrocchia Be- ata Vergine Annunciata nella Parrocchia S. Giovan- ni Battista, entrambe con sede in Bellagio, con con- testuale devoluzione del patrimonio. (25A04273)
		Pag. 36
		Riconoscimento della personalità giuridica del- la Fondazione Caritas e Sviluppo umano integrale, con sede in Frosinone. (25A04274)
		Pag. 36
		Estinzione della Chiesa <i>ex</i> Collegiata di S. Cristina in S. Maria al Corso, con sede in Gub- bio. (25A04275)
		Pag. 36
		Ministero della difesa
		Passaggio dal demanio pubblico militare al pa- trimonio dello Stato del sedime denominato «ex Centrale Rita ID 2455», sito nel Comune di Bolo- gna. (25A04292)
		Pag. 36
		Concessione delle croci d'oro e d'argento al me- rito dell'Arma dei carabinieri. (25A04293)
		Pag. 37



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 luglio 2025, n. 112.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento del compendio denominato «Museo storico militare di Palmanova» sito nel Comune di Palmanova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante: «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed, in particolare, gli articoli 8, 53, 54, 55, 55-bis e 59;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 972, recante: «Dichiarazione di monumento nazionale della Fortezza di Palmanova»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione 13 maggio 1961, recante: «Dichiarazione di interesse storico-artistico di tutto il complesso monumentale e storico della città di Palmanova (Udine)»;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 giugno 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri della difesa, della cultura e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, le procedure, le modalità e i termini per il trasferimento del bene denominato «Museo storico militare di Palmanova» sito nel Comune di Palmanova e della collezione museale attualmente conservata ed esposta nel compendio medesimo.

Art. 2.

Trasferimento di beni

1. È trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito Regione, il «Museo storico militare di Palmanova», come individuato nell'allegato A) al presente decreto.

2. La Regione è autorizzata a trasferire al Comune di Palmanova il bene di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 53, 54 e 55 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

4. Il trasferimento previsto dal presente decreto non modifica il regime di tutela al quale il bene è sottoposto ai sensi della legislazione vigente in materia di beni culturali e paesaggistici.

Art. 3.


Operazioni di consegna

1. Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di consegna di cui all'articolo 2, comma 3, trasferisce alla Regione il bene di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Il verbale di consegna del bene è sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore della Regione.

3. In caso di ulteriore trasferimento del bene ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il verbale di consegna è sottoscritto dalla Regione e dal Comune di Palmanova e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore del Comune.

4. Gli effetti di cui al comma 3 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 2 da parte del Comune di Palmanova.



5. Nell'ipotesi in cui è necessaria l'autorizzazione del competente Ufficio statale in materia di beni culturali, prevista dall'articolo 55 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel verbale di consegna sono riportate le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione, le stesse sono trascritte nei registri immobiliari su richiesta del soprintendente e il verbale di consegna è comunicato al soprintendente, in attuazione di quanto rispettivamente stabilito dagli articoli 55-bis e 59 del medesimo decreto legislativo.

Art. 4.

Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento in proprietà del bene di cui all'articolo 2, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova alla data del verbale di consegna.

2. Dalla data del verbale di consegna, l'ente al quale è trasferito il bene di cui all'articolo 2, comma 1, subentra nella proprietà, nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici, paesaggistici e ambientali. Dalla stessa data ad esso competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione del bene trasferito.

Art. 5.

Trasferimento della collezione museale

1. I beni, costituenti la collezione museale attualmente conservata ed esposta nel bene di cui all'articolo 2, comma 1, di proprietà statale e individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra gli uffici statali e regionali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti alla Regione con la sottoscrizione di un verbale di consegna.

2. La Regione è autorizzata a trasferire al Comune di Palmanova i beni di cui al comma 1. Il verbale di consegna è sottoscritto dalla Regione e dal Comune di Palmanova e costituisce titolo per il trasferimento in proprietà dei beni in favore del medesimo Comune.

3. Gli effetti di cui al comma 2 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 1 da parte del Comune di Palmanova.

4. I beni trasferiti entrano a far parte del demanio culturale dell'Ente destinatario.

Art. 6.

Conservazione e fruizione

1. Dalla data del verbale di consegna del bene di cui all'articolo 2, comma 1, e della collezione di cui all'articolo 5, comma 1, l'ente al quale sono trasferiti i beni si impegna ad assicurare e sostenere la conservazione degli stessi e a destinarli ad attività strumentali al raggiungimento di finalità di interesse pubblico, nonché a garantirne la valorizzazione e la più ampia fruizione pubblica.

Art. 7.

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, anche in termini di minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*


CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

GIULI, *Ministro della cultura*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



Allegato A (previsto dall'art. 2, comma 1)

Elenco dei beni immobili appartenenti al demanio statale situati nel Comune di Palmanova:

N.zi one prog	N.zi one beni	Pratica SD Regione	Schede patrimoniali Agenzia Dem	Cespiti Agenzia Dem	ID infrastrutture militari	C.A.	C.C.	Denominazione infrastruttura
1	72	730	/	/	ID 7236 ID 7339 ID 7554 ID 9301	Palmanova	/	Museo storico militare di Palmanova

Museo storico militare di Palmanova

Compendio, ubicato in Provincia di Udine, Comune di Palmanova

Catasto Terreni:

Id. Comp.	Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
ID 7236	6	53	PRATO	U	17.750	59,59	32,08
ID 9301	6	660	PRATO	U	500	1,68	0,90
ID 9301	3	701	PRATO	U	24.015	80,62	43,41
ID 9301	2	204	PRATO	U	6.268	21,04	11,33
ID 9301	5	520	PRATO	U	230	0,77	0,42
ID 9301	5	521	PRATO	U	230	0,77	0,42
ID 7339	6	52	PRATO	U	4.500	15,11	8,13
ID 7339	6	15	PRATO	U	99.420	333,75	179,71
ID 7339	6	A	FORTIFICAZ	/	86	/	/
ID 7339	6	B	FORTIFICAZ	/	220	/	/



ID 7339	6	C	FORTIFICAZ	/	74	/	/
ID 7236	2	D	FORTIFICAZ	/	72	/	/
ID 7236	2	E	FORTIFICAZ	/	210	/	/
ID 7236	2	F	FORTIFICAZ	/	80	/	/
ID 7339	2	200	PRATO	U	55.356	185,83	100,06
ID 7339	2	202	PRATO	U	1.800	6,04	3,25

Intestati a:

DEMANIO DELLO STATO RAMO GUERRA, Proprietà 1000/1000

Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
3	C	ENTE URBANO	/	560	/	/
5	239	ENTE URBANO	/	1.733	/	/

Catasto Fabbricati:

Id Comp n	F	Mappale	Sub	Indirizzo	Zona cens	Cat.ria	Cl	Consist	Superficie cat. (mq)	Rendita (€)
ID 7236	3	C	8	Borgo Cividale n. snc Piano T-1-2	/	E/5	/	/	/	12.200,00
ID 7554	5	239	7	Piazza Grande n. 21 Piano T-1-2	/	B/1	1	11.770 m ³	Totale: 3140	8.510,18

Intestati a:

DEMANIO DELLO STATO-RAMO DIFESA ESERCITO sede in ROMA (RM),
(C.F. 80002350306)
Proprietà 1000/1000



NOTA:

“Al fine di consentire il passaggio dall’atrio del piano terra [subalterno 6] ai tre vani [subalterni 3, 4 e 5], posti al primo piano, catastalmente intestati al Ministero della Difesa, successivamente al trasferimento del compendio, sarà costituita una servitù di passaggio, in favore del Ministero della Difesa ed a peso del Comune di Palmanova, attraverso il relativo vano scale [subalterno 7] intestato al Comune di Palmanova.”

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L’art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante: «Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1963, n. 29.

— Si riportano gli articoli 8, 53, 54, 55, 55-bis e 59 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:

«Art. 8 (*Regioni e province ad autonomia speciale*). — 1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.»

«Art. 53. (*Beni del demanio culturale*). — 1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrano nelle tipologie indicate all’articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.

2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice.»

«Art. 54. (*Beni inalienabili*). — 1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati:

- a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
- b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all’epoca vigente;
- c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
- d) gli archivi;

d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera d);

d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 53.

2. Sono altresì inalienabili:

a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione

risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall’articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell’articolo 12, commi 4, 5 e 6;

c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;

3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19.

4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal titolo II della presente Parte».

«Art. 55. (*Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale*). — 1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell’articolo 54, comma 1, non possono essere alienati senza l’autorizzazione del Ministero.

La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata:


- a) dalla indicazione della destinazione d’uso in atto;
- b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;
- c) dall’indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l’alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;
- d) dall’indicazione della destinazione d’uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
- e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso.

3. L’autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:

- a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;
- b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso;
- c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta.

3-bis. L’autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d’uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d’uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione.

3-ter. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene.



3-*quater*. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b).

3-*quinquies*. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo.

3-*sexies*. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5.»

«Art. 55-*bis* (Clausola risolutiva). — 1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.

2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione».

«Art. 59. (Denuncia di trasferimento). — 1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.

2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:

a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;

b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;

c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'art. 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.

3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.

4. La denuncia contiene:

a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;

b) i dati identificativi dei beni;

c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;

d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;

e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.

5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise».

— Il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 2007, n. 74.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 972, recante: «Dichiarazione di monumento nazionale della Fortezza di Palmanova» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 settembre 1960, n. 226.

— Il decreto del Ministro per la pubblica istruzione 13 maggio 1961, recante: «Dichiarazione di interesse storico-artistico di tutto il complesso monumentale e storico della città di Palmanova (Udine)» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1961, n. 198.

— Si riporta l'articolo 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963:

«Art. 65 — Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo degli articoli 53, 54 e 55 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo degli articoli 55, 55-*bis* e 59 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si veda nelle note alle premesse.

25G00117

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 2025.

Determinazione delle quote unitarie di spesa delle amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2023.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO PER LE POLITICHE ASSICURATIVE
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;



Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985, recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 23 che prevede l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il contestuale trasferimento ad esso delle funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 45 che prevede l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il contestuale trasferimento ad esso delle funzioni Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 2023 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi, quali spese generali di amministrazione, medico-legali e integrative, euro 138.797.218,13 a fronte di 96.786 casi di infortunio denunciati e, quali spese generali di amministrazione delle rendite, euro 836.877,12 a fronte di 8.959 rendite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 2023, nella seguente misura:

euro 1.434,06 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative;

euro 93,41 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2025

*Il Ragioniere generale
dello Stato*
PERROTTA

*Il direttore generale
per la salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro
per le politiche assicurative*
GADDI

25A04286

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° luglio 2025.

Termini e modalità di segnalazione di incidenti che coinvolgono i dispositivi medico-diagnostici in vitro da parte degli operatori sanitari, degli utilizzatori profani e dei pazienti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva nella materia del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

Visto il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della commissione, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell'art. 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 190 del 26 maggio 2022, relativo al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138;

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138 che demanda a uno o più decreti del Ministro della salute il compito di stabilire termini e modalità della segnalazione degli incidenti gravi;

Visto in particolare, l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138 che demanda a uno o più



decreti del Ministro della salute il compito di stabilire termini e modalità della segnalazione degli incidenti diversi da quelli gravi;

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138 che stabilisce che le segnalazioni di incidente, grave e diverso da quello grave, sono effettuate dagli operatori sanitari pubblici o privati, direttamente o tramite la struttura sanitaria coinvolta o, a seconda dei casi, dagli utilizzatori profani e dai pazienti, sempre nel rispetto di quanto stabilito dalla disciplina nazionale e di eventuali disposizioni regionali che prevedano la presenza di referenti per la vigilanza sui dispositivi;

Visto in particolare, l'art. 27, comma 37, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138 che, in caso di omessa segnalazione della comunicazione di cui all'art. 13 comma 2, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 26.000 euro a 120.000 euro per gli operatori sanitari pubblici o privati o, se nominati, per i referenti per la vigilanza;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, lettere g) e i);

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» e, in particolare, l'art. 2-sexies, comma 2, lettera u);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», il quale all'art. 118 individua le funzioni e i compiti amministrativi che restano allo Stato in ordine, tra l'altro, alle attività di informazione e di coordinamento informativo e statistico;

Visto l'Accordo quadro tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001 (Rep. atti n. 1158/CSR), relativo al piano di azione coordinato per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale («NSIS»), che all'art. 6 stabilisce che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del NSIS, debbano essere eserci-

tate congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di regia»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 586, in base alla quale «Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici. Con il medesimo decreto sono determinati, nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) i contenuti informativi e le modalità di interscambio dei dati del sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza.»;

Visto il decreto del Ministro della salute 31 marzo 2022, recante «Istituzione della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza e del sistema informativo a supporto della stessa» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2022;

Considerato che il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;


Considerato che i soggetti incaricati di gestire la segnalazione di incidente di cui all'art. 2 del sopra citato decreto del Ministro della salute 31 marzo 2022 (operatore sanitario, responsabile locale della vigilanza e responsabile regionale della vigilanza) sono individuati dalle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro della salute 26 giugno 2023 recante «Tempi di conservazione dei dati personali eventualmente forniti contestualmente alle comunicazioni di incidenti con i dispositivi medico-diagnostici in vitro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 14 agosto 2023;

Visto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali n. 192 del 17 maggio 2023 relativo al decreto 26 giugno 2023 recante «Tempi di conservazione dei dati personali eventualmente forniti contestualmente alle comunicazioni di incidenti con i dispositivi medico-diagnostici in vitro»;

Considerato che, per le finalità di vigilanza dell'autorità competente sui dispositivi medico-diagnostici in vitro designata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 138 del 2022 sopra citato, è necessario che la segnalazione contenga i dati personali dell'operatore sanitario che ha rilevato l'incidente;

Considerato che, ai fini di una completa valutazione degli incidenti occorsi da parte dell'autorità competente



sui dispositivi medico-diagnostici in vitro designata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 138 del 2022 citato, risulta utile che la segnalazione contenga alcune informazioni personali dell'utente coinvolto nell'evento;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 14 novembre 2024 (registro dei provvedimenti n. 694);

Sentito il gruppo di lavoro per il monitoraggio della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2022 sopra citato e i referenti regionali della dispositivo-vigilanza;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che si è espressa con parere reso ai sensi ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (rep. atti n. 97/CSR del 19 giugno 2025);

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce termini e modalità di segnalazione al Ministero della salute da parte degli operatori sanitari pubblici o privati, degli utilizzatori profani e dei pazienti:

a) degli incidenti gravi, come definiti dall'art. 2, paragrafo 1, numero 68) del regolamento (UE) 2017/746, anche solo sospetti, che coinvolgono i dispositivi medico-diagnostici in vitro;

b) degli incidenti diversi da quelli gravi, ossia diversi da quelli definiti dall'art. 2, paragrafo 1, numero 68) del regolamento (UE) 2017/746, che coinvolgono i dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Art. 2.

Modalità di segnalazione

1. Gli incidenti gravi devono essere segnalati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 138 del 2022, dall'operatore sanitario o dal referente per la vigilanza, nominato da eventuali disposizioni regionali, al Ministero della salute tramite la compilazione *on-line* del modulo di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto.

2. Gli incidenti diversi da quelli gravi possono essere segnalati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 138 del 2022, dall'operatore sanitario o dal referente per la vigilanza nominato da eventuali disposizioni regionali, al Ministero della salute tramite la compilazione *on-line* del modulo di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto.

3. Il modulo di cui all'allegato 1 alimenta il sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza di cui al decreto del Ministro della salute 31 marzo 2022 citato in premessa, presente all'interno di NSIS e può essere modificato con le medesime modalità

di adozione del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

4. L'accesso al modulo *on-line* avviene attraverso dispositivi *standard* (carta nazionale dei servizi, carta di identità elettronica, SPID), definiti dalle vigenti normative, come strumenti per l'autenticazione telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, ovvero tramite codice utente e parola chiave, in conformità all'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale. Nell'ambito delle procedure di autenticazione informatica mediante uno dei predetti sistemi di autenticazione, vengono acquisiti esclusivamente il codice fiscale, il cognome e il nome del soggetto che effettua la segnalazione, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento (UE) 2016/679.

5. I dati identificativi del soggetto che ha effettuato la segnalazione sono raccolti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in conformità ai principi di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679, utilizzando tecniche di pseudonimizzazione diverse da quelle di cui al decreto del 7 dicembre 2016, n. 262.

6. Gli operatori sanitari, i responsabili locali della vigilanza e i responsabili regionali della vigilanza assicurano che la segnalazione di incidente non contenga dati che consentano l'identificazione del soggetto coinvolto nell'incidente.

Art. 3.


Trattamento e conservazione dei dati contenuti nella segnalazione di incidente

1. L'operatore sanitario o il referente per la vigilanza nominato da eventuali disposizioni regionali compila il modulo *on-line* di cui all'allegato 1 al presente decreto, che viene acquisito all'interno di NSIS.

2. Per le finalità di cui al decreto del Ministro della salute 31 marzo 2022 citato in premessa, le regioni e le province autonome sono titolari del trattamento dei dati contenuti nel modulo *on-line* di cui all'allegato 1 al presente decreto per gli incidenti occorsi sul territorio di competenza. I referenti locali e regionali della dispositivo-vigilanza sono i soggetti autorizzati dal titolare al trattamento dei dati contenuti nella segnalazione di incidente.

3. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati acquisiti all'interno di NSIS, in quanto Autorità competente in materia di dispositivi medico-diagnostici in vitro.

4. Per il trattamento dei dati contenuti nella segnalazione di incidente, le regioni, le province autonome e il Ministero della salute operano nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 del regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.



5. I dati acquisiti con la segnalazione vengono conservati nel rispetto dei termini di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della salute 26 giugno 2023.

Art. 4.

Termini di segnalazione

1. Gli operatori sanitari, pubblici o privati, che rilevino un incidente grave, anche solo sospetto, devono segnalarlo al Ministero della salute tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni da quando sono venuti a conoscenza dell'evento, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2022 citato in premessa.

2. Gli utilizzatori profani e i pazienti che, durante l'utilizzo di un dispositivo, rilevino un incidente grave possono informare dell'evento l'operatore sanitario di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2022. L'operatore sanitario è tenuto a segnalare l'incidente grave al Ministero della salute tempestivamente e, comunque, non oltre dieci giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 3 del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2022.

3. Gli operatori sanitari che rilevino un incidente diverso da quello grave possono segnalarlo al Ministero della salute entro trenta giorni da quando sono venuti a conoscenza dell'evento.

4. Gli utilizzatori profani e i pazienti che, durante l'utilizzo di un dispositivo, rilevino un incidente diverso da quello grave possono informare dell'evento l'operatore sanitario di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2022 citato in premessa. L'operatore sanitario può segnalare l'incidente al Ministero della salute entro trenta giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento.

5. I termini di segnalazione di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche ai referenti della rete nazionale della dispositivo-vigilanza che effettuano la segnalazione di incidente, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 31 marzo 2022 citato in premessa.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 1° luglio 2025

Il Ministro: SCHILLACI


Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 933



MODULO PER LA SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI CON I DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

DATI INCIDENTE	VARIABILI	
*TIPO DI INCIDENTE ¹	GRAVE ² <input type="checkbox"/>	DIVERSO DA GRAVE <input type="checkbox"/>
*INCIDENTE RILEVATO DA	OPERATORE SANITARIO <input type="checkbox"/>	UTILIZZATORE PROFANO/PAZIENTE <input type="checkbox"/>
*OPERATORE SANITARIO CHE HA RILEVATO L'INCIDENTE	<ul style="list-style-type: none"> • NOME • COGNOME • TELEFONO • E-MAIL 	
*DATA COMPILAZIONE MODULO	GIORNO/MESE/ANNO (Dati acquisiti automaticamente dal sistema il giorno di compilazione del modulo)	
*DATA IN CUI L'OPERATORE SANITARIO È VENUTO A CONOSCENZA DELL'EVENTO	GIORNO/MESE/ANNO	
*LUOGO INCIDENTE <ul style="list-style-type: none"> • REGIONE • AZIENDA SANITARIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE <ul style="list-style-type: none"> A. Struttura sanitaria ospedaliera B. Struttura sanitaria territoriale C. Altro 	DENOMINAZIONE E CODICE NSIS (Dato acquisito da Anagrafica NSIS) DENOMINAZIONE E CODICE NSIS (Dato acquisito da Anagrafica NSIS) DENOMINAZIONE E CODICE STRUTTURA OSPEDALIERA NSIS (PUBBLICA E PRIVATA) (Dato acquisito da Anagrafica NSIS) INSERIRE DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA (ES. POLIAMBULATORIO, DAY SURGERY, STRUTTURA RESIDENZIALE/SEMIRESIDENZIALE) (Dato acquisito da Portale imprese) AMBULATORIO (MMG/PLS/PRIVATO) <input type="checkbox"/> FARMACIA DI COMUNITÀ <input type="checkbox"/> DOMICILIO <input type="checkbox"/>	
<i>(obbligatoria la compilazione di uno tra A, B o C)</i>		
*DISPOSITIVO COINVOLTO <ul style="list-style-type: none"> • TIPO 	DISPOSITIVO MEDICO-DIAGNOSTICO IN VITRO Tipologia (Consentita la scelta multipla) DISPOSITIVO PER TEST AUTODIAGNOSTICO <input type="checkbox"/> DISPOSITIVO PER ANALISI DECENTRATE <input type="checkbox"/> TEST AD USO PROFESSIONALE <input type="checkbox"/>	



<ul style="list-style-type: none"> • CND/EMDN • UDI-DI • UDI-PI • CLASSE DI RISCHIO • NUMERO DI REPERTORIO/BANCA DATI • NOME COMMERCIALE • MODELLO • CODICE ATTRIBUITO DAL FABBRICANTE • NUMERO DI SERIE • LOTTO • DATA DI SCADENZA <i>(solo se conosciuta, campo non obbligatorio)</i> 	<p>TEST DIAGNOSTICO DI ACCOMPAGNAMENTO <input type="checkbox"/></p> <p>REAGENTE <input type="checkbox"/></p> <p>SOFTWARE <input type="checkbox"/></p> <p>STRUMENTO <input type="checkbox"/></p> <p>STATO STERILE <input type="checkbox"/></p> <p>NESSUNO DI QUESTI <input type="checkbox"/></p> <p>(SE PRESENTE)</p> <p>(SE PRESENTE)</p> <p>IVDD</p> <p>Allegato II-elenco A <input type="checkbox"/></p> <p>Allegato II-elenco B <input type="checkbox"/></p> <p>Dispositivi per test autodiagnostici non inclusi nell'Allegato II <input type="checkbox"/></p> <p>Altro tipo di IVD <input type="checkbox"/></p> <p>IVDR</p> <p>Classe D <input type="checkbox"/></p> <p>Classe C <input type="checkbox"/></p> <p>Classe B <input type="checkbox"/></p> <p>Classe A <input type="checkbox"/></p> <p>Non necessari se presente UDI-DI</p> <p>Non necessari se presente UDI-PI</p>
<ul style="list-style-type: none"> • FABBRICANTE 	<ul style="list-style-type: none"> • DENOMINAZIONE • INDIRIZZO • NAZIONE • CONTATTI <i>(se disponibili)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • MANDATARIO 	<ul style="list-style-type: none"> • DENOMINAZIONE • INDIRIZZO • NAZIONE



	<ul style="list-style-type: none"> CONTATTI (se disponibili)
<p>*INCIDENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> DATA DELL'INCIDENTE CLASSIFICAZIONE DELL'INCIDENTE <i>(possibile una sola scelta)</i> DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE NUMERO PEZZI UTILIZZATI E COINVOLTI NELL'INCIDENTE <i>(Si intende dispositivi appartenenti allo stesso lotto/UDI-PI)</i> CONSEGUENZE SUL SOGGETTO COINVOLTO <i>(possibile una sola scelta - scegliere la conseguenza più grave)</i> SOGGETTO COINVOLTO <i>(Consentita la scelta multipla)</i> <p>* L'INCIDENTE CON IL DISPOSITIVO MEDICO-DIAGNOSTICO IN VITRO È AVVENUTO DURANTE UNO STUDIO DELLE PRESTAZIONI PMPF (POST-MARKET PERFORMANCE FOLLOW-UP)</p>	<p>(GIORNO/MESE/ANNO)</p> <p>GRAVE MINACCIA PER LA SALUTE PUBBLICA <input type="checkbox"/></p> <p>DECESSO <input type="checkbox"/></p> <p>INASPETTATO SERIO PEGGIORAMENTO DELLO STATO DI SALUTE <input type="checkbox"/></p> <p>TUTTI GLI ALTRI INCIDENTI DA SEGNALARE <input type="checkbox"/></p> <p>(CAMPO LIBERO) ** _____</p> <p>DECESSO <input type="checkbox"/></p> <p>OSPEDALIZZAZIONE <input type="checkbox"/></p> <p>INTERVENTO CHIRURGICO <input type="checkbox"/></p> <p>INTERVENTO SPECIFICO <input type="checkbox"/></p> <p>PROLUNGAMENTO DELLO STATO DI MALATTIA <input type="checkbox"/></p> <p>NESSUNA CONSEGUENZA <input type="checkbox"/></p> <p>PAZIENTE <input type="checkbox"/></p> <p>OPERATORE SANITARIO <input type="checkbox"/></p> <p>UTILIZZATORE PROFANO <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> ETÀ (In anni; se inferiore all'anno in mesi) SESSO BIOLOGICO F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> IMC { <ul style="list-style-type: none"> GRAVE MAGREZZA (<16) <input type="checkbox"/> SOTTOPESO (16-18,49) <input type="checkbox"/> NORMOPESO (18,50-24,99) <input type="checkbox"/> SOVRAPPESO (25 – 29,99) <input type="checkbox"/> OBESITA' (>30) <input type="checkbox"/> <p>SI <input type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p> <p><i>In caso di risposta affermativa specificare il codice</i></p>



	<ul style="list-style-type: none"> • CODICE IDENTIFICATIVO DELLO STUDIO DELLE PRESTAZIONI (PMPF) (specificare il codice)
* COMUNICAZIONE DELL'INCIDENTE AL FABBRICANTE/MANDATARIO	<input type="checkbox"/>

N.B.: Il Responsabile Locale della Vigilanza (RLV) verrà acquisito in automatico da NSIS, a seguito dell'aggiornamento delle anagrafiche della Rete della dispositivo-vigilanza

* Informazione raccolta obbligatoriamente per finalizzare la validazione della segnalazione di incidente

** NON INSERIRE DATI PERSONALI DEL SOGGETTO COINVOLTO ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

¹ Definizione di incidente ai sensi del Regolamento (UE) 2017/746 (articolo 2, numero 67)

² Definizione di incidente grave ai sensi del Regolamento (UE) 2017/746 (articolo 2, numero 68)

25A04313

MINISTERO DELLA SALUTE

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

ORDINANZA 4 agosto 2025.

Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana. Zona di riduzione della densità di cinghiale e modifiche all'ordinanza commissariale n. 3/2025. (Ordinanza n. 4/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall'art. 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 che ha convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» che all'art. 2, comma 1, prevede la nomina di un Commissario straordinario per la peste suina africana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024 recante nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, incarico prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2025;

Visto il Piano strategico di eradicazione e controllo della PSA nel cluster del nord-ovest, diramato con nota del Commissario straordinario del 9 luglio 2025 con prot. n. 667;

Visto il decreto 12 dicembre 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai

centri abitati nell'anno 2025 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e stabilisce e riporta l'elenco delle zone soggette a restrizione;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e



del Consiglio, del 9 marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, recante «Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 luglio 2022;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il Manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;

Visto il Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*sus scrofa*) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028» e successive modificazioni ed integrazioni, predisposto ai sensi della legge 10 agosto 2023, n. 112, art. 29, di cui alla presa d'atto della Conferenza Stato-regioni resa nella seduta del 6 settembre 2023 (Rep. atti n. 200/CSR del 6 settembre 2023);

Vista la comunicazione della Commissione C/2023/1504 del 18 dicembre 2023 relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSA»);

Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»;

Visti i resoconti delle riunioni del gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136 del 2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Visti i resoconti delle riunioni dell'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

Vista la legge 12 luglio 2024, n. 101 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante «Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 1° luglio 2023, n. 152;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 3/2025;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9/2022 il Commissario straordinario alla PSA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite;

Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana in Italia richiede la prosecuzione dell'applicazione della strategia di contrasto alla diffusione della malattia, nonché la sua rimodulazione, anche coerentemente con le azioni contenute nella «Road map» concordata con gli uffici della DG-Sante della Commissione europea;

Ritenuto pertanto necessario e urgente rimodulare alcune misure contenute nell'ordinanza commissariale n. 3/2025 con particolare riferimento alle attività da porre in essere nella zona di riduzione di densità del cinghiale di cui all'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 3/2025;

Dispone:

Art. 1.

Zona di riduzione della densità del cinghiale

1. Ad eccezione delle porzioni di territorio in restrizione ai sensi del regolamento (UE) 2023/504, nelle unità di gestione (UDG) e, laddove non sono presenti UDG, nei comuni che ricadono nella zona di riduzione della densità del cinghiale di cui all'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 3/2025, in deroga all'art. 18 della legge n. 157/1992 è autorizzata la caccia al cinghiale in tutte le sue forme dal 1° settembre 2025 al 1° febbraio 2026. Le UDG e i comuni di cui al presente comma sono riportati nell'allegato 1 alla presente ordinanza. Le regioni e le province autonome comunicano al Commissario straordinario eventuali modifiche delle suddette zone entro il 25 agosto 2025.

2. Le regioni e le province autonome possono concordare con il Commissario straordinario specifiche modalità di applicazione di quanto previsto al comma 1 sulla base di particolari esigenze o caratteristiche territoriali.


Art. 2.

Target di abbattimento

1. Le regioni e le province autonome i cui territori ricadono nella zona di riduzione della densità del cinghiale individuano per ciascuna UDG di cui all'allegato 1 i *target* di abbattimento che devono corrispondere ad almeno il 150% degli abbattimenti effettuati nella stagione venatoria precedente. Laddove la zonizzazione corrisponde ai confini amministrativi dei comuni e nelle aree protette il *target* di depopolamento corrisponde ad una densità obiettivo zero.

2. I *target* di abbattimento possono essere raggiunti anche attraverso il controllo faunistico ai sensi della legge n. 157/1992.

3. Le regioni e le province autonome comunicano al Commissario straordinario i *target* di abbattimento individuati per ciascun territorio entro il 25 agosto 2025.



Art. 3.

Campionamento

1. Tenuto conto che la zona di riduzione della densità non ricade nelle zone di restrizione le modalità operative descritte nell'allegato I dell'ordinanza n. 3/2025 non sono obbligatorie. Tuttavia i capi abbattuti devono essere testati per la PSA e *Trichinella spp.* e le relative carcasse, le carni, i sottoprodotti e/o qualunque parte di suidi selvatici abbattuti devono essere tracciati fino all'esito dei *test*.

2. L'autorità competente locale può autorizzare cacciatori formati dalla stessa ad effettuare i campionamenti previa applicazione di una procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto della tracciabilità degli stessi, dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari e rintracciabilità delle carni.

3. I campionamenti e i relativi risultati devono essere registrati nel sistema informativo SINVSA attraverso la compilazione delle relative schede di campionamento oppure attraverso le modalità indicate nella nota DGSAF prot. n. 10443 del 19 marzo 2024.

Art. 4.

Modifica ordinanza n. 3/2025

1. Il comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3/2025 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle zone soggette a restrizione I di cui al regolamento di esecuzione 2023/594, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica. Il depopolamento in tale zona deve mirare ad abbattere il 150% dei cinghiali abbattuti negli anni precedenti. Sono autorizzate le forme di controllo faunistico del cinghiale che prevedono l'utilizzo di trappole, il tiro selettivo, inclusa la cerca con veicolo, girata con un massimo di 3 cani e 15 persone. Altre forme di controllo potranno essere autorizzate dal Commissario straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.

I capi abbattuti in attività venatoria e di controllo, nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 della presente ordinanza, possono essere destinati all'autoconsumo solo se risultati negativi ai *test* di laboratorio per ricerca del *virus* PSA e agli altri *test* previsti dalla norma. L'ACL può autorizzare cacciatori formati ad effettuare i campionamenti previa applicazione della procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto delle misure di biosicurezza dell'allegato 1, della tracciabilità dei campioni e dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari. Indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, sono autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/1992.»

2. Il comma 3 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3/2025 è sostituito dal seguente:

«3. Le attività di controllo faunistico di cui al presente articolo sono coordinate dal Commissario straordinario e sono svolte da: ditte specializzate appositamente incaricate, polizia provinciale, operatori abilitati al controllo faunistico residenti questi ultimi nelle rispettive zone soggette a restrizione e altre figure appositamente individuate e autorizzate dal Commissario straordinario alla PSA. Nella zona soggetta a restrizione I possono prendere parte alle azioni di depopolamento anche operatori con residenza venatoria nella zona ma residenza anagrafica altrove purché in zona indenne. Tutto il personale che svolge attività di depopolamento nelle zone soggette a restrizione e Zona CEV, deve possedere apposita formazione in materia di biosicurezza nella gestione dei cinghiali selvatici tenuta dall'ACL. Gli operatori che prendono parte a tali attività nelle zone soggette a restrizione II e III non possono svolgere attività venatoria al cinghiale nelle zone soggette a restrizione I, nella Zona CEV e nelle zone indenni. L'attività di abbattimento dei cinghiali selvatici può essere attuata anche con il metodo alla «cerca» con veicolo, anche notturna con l'utilizzo di dispositivi per la ricerca e ottiche di mira adatti alla visione notturna (a *imaging* termico, a infrarossi o a intensificazione di luce) o fari, e sparo dallo stesso – non dall'interno dell'abitacolo – purché fermo e tale da consentire all'operatore una postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna. L'ACL assicura che tale attività avvenga nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1.»

3. Il comma 7 dell'art. 16 dell'ordinanza n. 3/2025 è sostituito dal seguente:

«7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui territori ricadono nelle zone soggette a restrizione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni e nella Zona CEV, al fine di consentire ai reparti territoriali del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) di svolgere la vigilanza a campione, prevista dal decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, comunicano agli stessi reparti territoriali del CUFAA, secondo modalità da definirsi, i seguenti dati:


a) programmazione settimanale di ogni attività venatoria e di controllo faunistico sul cinghiale, ove autorizzata, comprendente le modalità operative e il personale coinvolto. Ove presenti sistemi di comunicazione in tempo reale tra le diverse figure coinvolte non è necessaria la programmazione;

b) rendicontazione settimanale delle attività di cui al punto a), con l'accesso a tutte le informazioni necessarie ad esercitare il controllo.»

La presente ordinanza si applica a decorrere dal 4 agosto 2025 e fino al 28 marzo 2026 ed è immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2025

Il Commissario straordinario: FILIPPINI




ALLEGATO I

Elenco UDG ricadenti nella zona di riduzione della densità del cinghiale

REGIONE	Codice UDC
Emilia-Romagna	ATCPR03 PR3 D2
Emilia-Romagna	ATCMO02 7G
Emilia-Romagna	ATCMO03 4E
Emilia-Romagna	ATCMO03 9N
Emilia-Romagna	ATCMO03 7L
Emilia-Romagna	ATCMO02 5E
Emilia-Romagna	ATCRE03 1C
Emilia-Romagna	ATCMO03 6H
Emilia-Romagna	ATCRE03 3C
Emilia-Romagna	ATCPC04 NV unico
Emilia-Romagna	ATCRE01 3P
Emilia-Romagna	ATCMO03 5G
Emilia-Romagna	ATCMO03 3C
Emilia-Romagna	ATCPR01 PR1 D1
Emilia-Romagna	ATCPR02 PR2 D2
Emilia-Romagna	ATCPR03 PR3 D1
Emilia-Romagna	ATCRE02 1P
Emilia-Romagna	ATCRE03 4C
Emilia-Romagna	ATCRE03 2C
Emilia-Romagna	ATCRE01 4P
Emilia-Romagna	ATCRE03 5C
Emilia-Romagna	ATCRE04 2M
Emilia-Romagna	ATCRE02 2P
Emilia-Romagna	ATCMO03 8M
Liguria	ATC SV2 1
Liguria	ATC SV2 2
Liguria	ATC SV2 4
Liguria	CA SV4 1
Piemonte	ATC CN4 1

Piemonte	ATC CN4 12
Piemonte	ATC CN4 13
Piemonte	ATC BI1 1
Piemonte	ATC BI1 10
Piemonte	ATC BI1 11
Piemonte	ATC BI1 2
Piemonte	ATC BI1 3
Piemonte	ATC BI1 4
Piemonte	ATC BI1 5
Piemonte	ATC BI1 6
Piemonte	ATC BI1 9
Piemonte	ATC BI1 8
Piemonte	ATC CN5 1
Piemonte	ATC CN5 16
Piemonte	ATC CN5 2
Piemonte	ATC CN5 25
Piemonte	ATC CN5 3
Piemonte	ATC CN5 4
Piemonte	ATC AT1 1
Piemonte	ATC AT1 2
Piemonte	ATC AT1 8
Piemonte	ATC AT1 3
Piemonte	ATC AT1 4
Piemonte	ATC AT1 10
Piemonte	ATC AT1 5
Piemonte	ATC AT1 11
Piemonte	ATC AT1 6
Piemonte	ATC AT1 7
Piemonte	ATC AT1 14
Piemonte	ATC NO2 2
Piemonte	ATC NO1 2
Piemonte	CA VCO1 1
Piemonte	CA VCO1 4
Piemonte	CA VCO1 5
Piemonte	ATC AL1 7 B
Piemonte	ATC AL1 4 C
Piemonte	ATC AL1 6 C
Piemonte	ATC AL1 10 A
Piemonte	ATC AL1 4 D
Piemonte	ATC AL1 7 A
Piemonte	ATC AL1 4 E



Piemonte	ATC TO2 2
Piemonte	ATC TO2 6
Piemonte	ATC TO1 9
Piemonte	ATC TO1 10
Piemonte	ATC TO1 7
Piemonte	ATC TO1 8
Piemonte	ATC TO1 5
Piemonte	ATC TO1 6
Piemonte	ATC TO1 3
Piemonte	ATC TO1 1
Piemonte	ATC TO1 2
Piemonte	ATC TO1 14
Piemonte	ATC TO1 15
Piemonte	ATC TO1 11
Piemonte	ATC TO1 13
Piemonte	ATC TO1 12
Piemonte	ATC TO5 1
Piemonte	ATC TO5 2
Piemonte	ATC TO5 5
Piemonte	ATC TO5 6
Piemonte	ATC TO5 9
Piemonte	ATC TO5 7
Piemonte	ATC TO5 8
Piemonte	ATC TO5 10
Piemonte	ATC TO5 11
Piemonte	ATC TO5 12
Piemonte	ATC TO5 13
Piemonte	ATC CN3 8
Piemonte	ATC CN3 9
Piemonte	ATC CN3 7
Piemonte	ATC CN3 5
Piemonte	ATC CN3 3
Piemonte	ATC CN3 2
Piemonte	ATC CN3 1
Piemonte	CA CN6 1
Piemonte	ATC CN7 1
Piemonte	ATC CN7 2
Piemonte	CA VC1 Civasco
Piemonte	CA VC1 Breia
Piemonte	CA VC1 Balmuccia
Piemonte	CA VC1 Vocca

Piemonte	CA VC1 Cervatto
Piemonte	CA VC1 Varallo
Piemonte	CA VC1 Cravagliana
Piemonte	CA VC1 Sabbia
Piemonte	CA VC1 Rossa
Piemonte	CA VC1 Piode
Piemonte	CA VC1 Pila
Piemonte	CA VC1 Scopa
Piemonte	CA VC1 Scopello
Piemonte	CA_VC1_Serravalle Sesia
Piemonte	CA VC1 Guardabosone
Piemonte	CA VC1 Postua
Piemonte	CA VC1 Cellio
Piemonte	CA VC1 Quarona
Piemonte	CA VC1 Borgosesia
Piemonte	CA TO5
Piemonte	CA TO5
Piemonte	CA TO5
Piemonte	ATC TO4 2
Piemonte	ATC CN4 1
Piemonte	ATC CN4 2
Piemonte	ATC CN4 6
Piemonte	ATC CN4 7
Piemonte	ATC CN4 8
Piemonte	ATC CN4 9
Piemonte	ATC CN4 10
Piemonte	ATC CN4 11
Piemonte	ATC CN4 12
Piemonte	ATC CN4 13
Piemonte	ATC BII 1
Piemonte	ATC BII 10
Piemonte	ATC BII 11
Piemonte	ATC BII 2
Piemonte	ATC BII 3
Piemonte	ATC BII 4
Piemonte	ATC BII 5
Piemonte	ATC BII 6
Piemonte	ATC BII 9
Piemonte	ATC BII 8
Piemonte	ATC CN5 1



Piemonte	ATC CN5 16
Piemonte	ATC CN5 2
Piemonte	ATC CN5 25
Piemonte	ATC CN5 3
Piemonte	ATC CN5 4
Piemonte	ATC AL1 7
Piemonte	ATC AL1 4
Piemonte	ATC CN3 1
Piemonte	ATC CN3 2
Piemonte	ATC CN3 3
Piemonte	ATC CN3 4
Piemonte	ATC CN3 5
Piemonte	ATC CN3 6
Piemonte	ATC CN3 7
Piemonte	ATC CN3 8
Piemonte	ATC AT1 1
Piemonte	ATC AT1 2
Piemonte	ATC AT1 8
Piemonte	ATC AT1 3
Piemonte	ATC AT1 4
Piemonte	ATC AT1 10
Piemonte	ATC AT1 5
Piemonte	ATC AT1 11
Piemonte	ATC AT1 6
Piemonte	ATC AT1 7
Piemonte	ATC AT1 14
Piemonte	ATC NO1 3
Piemonte	ATC NO1 4
Piemonte	ATC NO1 5
Piemonte	ATC NO1 6
Piemonte	ATC NO2 1
Piemonte	ATC NO2 5
Toscana	ZRV LU 01
Toscana	ZRV LU 05
Toscana	ZRV LU 09
Toscana	ZRV LU 08
Toscana	DGC LU 02
Toscana	DGC LU 03
Toscana	DGC LU 05
Toscana	DGC LU 10
Toscana	DGC LU 12

Toscana	DGC LU 14
Toscana	DGC LU 15
Toscana	DGC LU 19
Toscana	DGC LU 01
Toscana	DGC LU 04
Toscana	DGC LU 21
Toscana	DGC LU 20
Toscana	DGC PT 03
Toscana	DGC LU 13
Toscana	ODP LU 02
Toscana	ODP LU 03


Elenco Comuni ricadenti nella Zona di riduzione della densità del cinghiale

REGIONE	COMUNE
Emilia-Romagna	Coreglia Antelminelli
Lombardia	Acquanegra Cremonese
Lombardia	Annicco
Lombardia	Azzanello
Lombardia	Bonemerse
Lombardia	Bordolano
Lombardia	Camisano
Lombardia	Campagnola Cremasca
Lombardia	Cappella Cantone
Lombardia	Cappella de' Picenardi
Lombardia	Capralba
Lombardia	Casalbuttano ed Uniti
Lombardia	Casale Cremasco-Vidolasco
Lombardia	Casaletto di Sopra
Lombardia	Casalmaggiore
Lombardia	Casalmorano
Lombardia	Casteldidone



Lombardia	Corte de' Frati
Lombardia	Cremona
Lombardia	Cumignano sul Naviglio
Lombardia	Derovere
Lombardia	Gadesco-Pieve Delmona
Lombardia	Genivolta
Lombardia	Gerre de' Caprioli
Lombardia	Grontardo
Lombardia	Grumello Cremonese ed Uniti
Lombardia	Gussola
Lombardia	Izano
Lombardia	Malagnino
Lombardia	Martignana di Po
Lombardia	Cusano Milanino
Lombardia	Garbagnate Milanese
Lombardia	Gessate
Lombardia	Gorgonzola
Lombardia	Grezzago
Lombardia	Inzago
Lombardia	Lainate
Lombardia	Liscate
Lombardia	Masate
Lombardia	Melzo
Lombardia	Novate Milanese
Lombardia	Paderno Dugnano
Lombardia	Albizzate
Lombardia	Angera
Lombardia	Arcisate
Lombardia	Arsago Seprio
Lombardia	Azzate
Lombardia	Azzio
Lombardia	Barasso
Lombardia	Besnate
Lombardia	Besozzo
Lombardia	Biandronno
Lombardia	Bodio Lomnago
Lombardia	Brescia
Lombardia	Brunello
Lombardia	Buguggiate
Lombardia	Cairate
Lombardia	Cantello

Lombardia	Caravate
Lombardia	Carnago
Lombardia	Caronno Pertusella
Lombardia	Caronno Varesino
Lombardia	Casale Litta
Lombardia	Casciago
Lombardia	Castelseprio
Lombardia	Castiglione Olona
Lombardia	Castronno
Lombardia	Cavaria con Premezzo
Lombardia	Cazzago Brabbia
Lombardia	Cislago
Lombardia	Clivio
Lombardia	Cocquio-Trevisago
Lombardia	Comabbio
Lombardia	Comerio
Lombardia	Crosio della Valle
Lombardia	Daverio
Lombardia	Galliate Lombardo
Lombardia	Gavirate
Lombardia	Gazzada Schianno
Lombardia	Gemonio
Lombardia	Gerenzano
Lombardia	Gorla Maggiore
Lombardia	Gorla Minore
Lombardia	Gornate Olona
Lombardia	Inarzo
Lombardia	Induno Olona
Lombardia	Jerago con Orago
Lombardia	Leggiuno
Lombardia	Lonate Ceppino
Lombardia	Lozza
Lombardia	Luvinate
Lombardia	Malnate
Lombardia	Marnate
Lombardia	Mercallo
Lombardia	Monvalle
Lombardia	Morazzone
Lombardia	Mornago
Lombardia	Oggiona con Santo Stefano
Lombardia	Origgio




Lombardia	Orino
Lombardia	Saronno
Lombardia	Solbiate Arno
Lombardia	Sumirago
Lombardia	Taino
Lombardia	Ternate
Lombardia	Tradate
Lombardia	Travedona-Monate
Lombardia	Uboldo
Lombardia	Varano Borghi
Lombardia	Varese
Lombardia	Vedano Olona
Lombardia	Venegono Inferiore
Lombardia	Venegono Superiore
Lombardia	Vergiate
Lombardia	Sangiango
Lombardia	Cadrezzate con Osmate
Lombardia	Bardello con Malgesso e Bregano
Lombardia	Albiolo
Lombardia	Appiano Gentile
Lombardia	Beregazzo con Figliaro
Lombardia	Binago
Lombardia	Bizzarone
Lombardia	Bregnano
Lombardia	Bulgarograsso
Lombardia	Cabiate
Lombardia	Cadorago
Lombardia	Carbonate
Lombardia	Carimate
Lombardia	Casinate con Bernate
Lombardia	Cassina Rizzardi
Lombardia	Castelnuovo Bozzente
Lombardia	Cermenate
Lombardia	Cirimido
Lombardia	Cucciago
Lombardia	Faloppio
Lombardia	Fenegrò
Lombardia	Figino Serenza
Lombardia	Fino Mornasco
Lombardia	Grandate
Lombardia	Guanzate

Lombardia	Limido Comasco
Lombardia	Locate Varesino
Lombardia	Lomazzo
Lombardia	Luisago
Lombardia	Lurago Marinone
Lombardia	Lurate Caccivio
Lombardia	Mariano Comense
Lombardia	Montano Lucino
Lombardia	Mozzate
Lombardia	Novedrate
Lombardia	Olgiate Comasco
Lombardia	Oltrona di San Mamette
Lombardia	Rodero
Lombardia	Rovellasca
Lombardia	Rovello Porro
Lombardia	San Fermo della Battaglia
Lombardia	Senna Comasco
Lombardia	Turate
Lombardia	Valmorea
Lombardia	Veniano
Lombardia	Vertemate con Minoprio
Lombardia	Villa Guardia
Lombardia	Colverde
Lombardia	Solbiate con Cagno
Lombardia	Uggiate con Ronago
Lombardia	Arese
Lombardia	Basiano
Lombardia	Bellinzago Lombardo
Lombardia	Bollate
Lombardia	Bresso
Lombardia	Bussero
Lombardia	Cambiago
Lombardia	Carugate
Lombardia	Cassano d'Adda
Lombardia	Cassina de' Pecchi
Lombardia	Cernusco sul Naviglio
Lombardia	Cerro Maggiore
Lombardia	Cesate
Lombardia	Cinisello Balsamo
Lombardia	Cologno Monzese
Lombardia	Cormano



Lombardia	Pero
Lombardia	Pessano con Bornago
Lombardia	Pozzo d'Adda
Lombardia	Pozzuolo Martesana
Lombardia	Rescaldina
Lombardia	Rho
Lombardia	Senago
Lombardia	Sesto San Giovanni
Lombardia	Solaro
Lombardia	Trezzano Rosa
Lombardia	Trezzo sull'Adda
Lombardia	Truccazzano
Lombardia	Vaprio d'Adda
Lombardia	Vignate
Lombardia	Vimodrone
Lombardia	Baranzate
Lombardia	Antegnate
Lombardia	Arcene
Lombardia	Arzago d'Adda
Lombardia	Barbata
Lombardia	Bariano
Lombardia	Boltiere
Lombardia	Bonate Sotto
Lombardia	Bottanuco
Lombardia	Brembate
Lombardia	Brignano Gera d'Adda
Lombardia	Calcio
Lombardia	Calvenzano
Lombardia	Canonica d'Adda
Lombardia	Capriate San Gervasio
Lombardia	Caravaggio
Lombardia	Casirate d'Adda
Lombardia	Castel Rozzone
Lombardia	Chignolo d'Isola
Lombardia	Ciserano
Lombardia	Civate al Piano
Lombardia	Cologno al Serio
Lombardia	Comun Nuovo
Lombardia	Cortenuova
Lombardia	Covo
Lombardia	Dalmine

Lombardia	Fara Gera d'Adda
Lombardia	Fara Olivana con Sola
Lombardia	Filago
Lombardia	Fontanella
Lombardia	Fornovo San Giovanni
Lombardia	Isso
Lombardia	Lallio
Lombardia	Levate
Lombardia	Lurano
Lombardia	Madone
Lombardia	Martinengo
Lombardia	Misano di Gera d'Adda
Lombardia	Morengo
Lombardia	Mozzanica
Lombardia	Osio Sopra
Lombardia	Osio Sotto
Lombardia	Pagazzano
Lombardia	Pognano
Lombardia	Pontirolo Nuovo
Lombardia	Pumenengo
Lombardia	Romano di Lombardia
Lombardia	Spirano
Lombardia	Stezzano
Lombardia	Suisio
Lombardia	Torre Pallavicina
Lombardia	Treviglio
Lombardia	Treviolo
Lombardia	Urgnano
Lombardia	Verdellino
Lombardia	Verdello
Lombardia	Medolago
Lombardia	Solza
Lombardia	Borgo San Giacomo
Lombardia	Castelcovati
Lombardia	Comezzano-Cizzago
Lombardia	Orzinuovi
Lombardia	Orzivecchi
Lombardia	San Paolo
Lombardia	Pompiano
Lombardia	Quinzano d'Oglio
Lombardia	Roccafranca



Lombardia	Rudiano
Lombardia	Urago d'Oglio
Lombardia	Verolavecchia
Lombardia	Villachiera
Lombardia	Motta Baluffi
Lombardia	Offanengo
Lombardia	Olmeneta
Lombardia	Paderno Ponchielli
Lombardia	Persico Dosimo
Lombardia	Pescarolo ed Uniti
Lombardia	Pianengo
Lombardia	Pieve d'Olmi
Lombardia	Pieve San Giacomo
Lombardia	Pozzaglio ed Uniti
Lombardia	Ricengo
Lombardia	Rivarolo del Re ed Uniti
Lombardia	Robecco d'Oglio
Lombardia	Romanengo
Lombardia	Salvirola
Lombardia	San Daniele Po
Lombardia	San Giovanni in Croce
Lombardia	San Martino del Lago
Lombardia	Scandolara Ravara
Lombardia	Scandolara Ripa d'Oglio
Lombardia	Sergnano
Lombardia	Sesto ed Uniti
Lombardia	Solarolo Rainerio
Lombardia	Soncino
Lombardia	Soresina
Lombardia	Sospiro
Lombardia	Spinadesco
Lombardia	Stagno Lombardo
Lombardia	Ticengo
Lombardia	Torre de' Picenardi
Lombardia	Torricella del Pizzo
Lombardia	Trigolo
Lombardia	Vailate
Lombardia	Vescovato
Lombardia	Voltido
Lombardia	Dosolo
Lombardia	Pomponesco

Lombardia	Sabbioneta
Lombardia	Viadana
Lombardia	Casatenovo
Lombardia	Cernusco Lombardone
Lombardia	Lomagna
Lombardia	Osnago
Lombardia	Paderno d'Adda
Lombardia	Verderio
Lombardia	Agrate Brianza
Lombardia	Aicurzio
Lombardia	Albate
Lombardia	Arcore
Lombardia	Barlassina
Lombardia	Bellusco
Lombardia	Bernareggio
Lombardia	Besana in Brianza
Lombardia	Biassono
Lombardia	Bovisio-Masciago
Lombardia	Brugherio
Lombardia	Burago di Molgora
Lombardia	Camparada
Lombardia	Carate Brianza
Lombardia	Carnate
Lombardia	Cavenago di Brianza
Lombardia	Ceriano Laghetto
Lombardia	Cesano Maderno
Lombardia	Cogliate
Lombardia	Concorezzo
Lombardia	Correzzana
Lombardia	Desio
Lombardia	Giussano
Lombardia	Lazzate
Lombardia	Lesmo
Lombardia	Limbate
Lombardia	Lissone
Lombardia	Macherio
Lombardia	Meda
Lombardia	Mezzago
Lombardia	Misinto
Lombardia	Monza
Lombardia	Muggiò



Lombardia	Nova Milanese
Lombardia	Ornago
Lombardia	Ronco Briantino
Lombardia	Seregno
Lombardia	Seveso
Lombardia	Sovico
Lombardia	Sulbiate
Lombardia	Triuggio
Lombardia	Usmate Velate
Lombardia	Varedo
Lombardia	Vedano al Lambro
Lombardia	Verano Brianza
Lombardia	Villasanta
Lombardia	Vimercate
Lombardia	Busnago
Lombardia	Caponago
Lombardia	Cornate d'Adda
Lombardia	Lentate sul Seveso
Lombardia	Roncello
Piemonte	Guardabosone
Piemonte	Castelletto sopra Ticino
Piemonte	Bene Vagienna
Piemonte	Carrù
Piemonte	Cherasco
Piemonte	Lequio Tanaro
Piemonte	Monchiero
Piemonte	Mondovì
Piemonte	Narzole
Piemonte	Piozzo
Piemonte	Salmour
Piemonte	Fontainemore
Piemonte	Lillianes
Piemonte	Pont-Saint-Martin
Piemonte	Golasecca
Piemonte	Ispra
Piemonte	Ranco
Piemonte	Sesto Calende
Piemonte	Ailoche
Piemonte	Andorno Micca
Piemonte	Biella
Piemonte	Bioglio

Piemonte	Borriana
Piemonte	Callabiana
Piemonte	Camandona
Piemonte	Caprile
Piemonte	Casapinta
Piemonte	Coggiola
Piemonte	Crevacuore
Piemonte	Curino
Piemonte	Donato
Piemonte	Gaglianico
Piemonte	Graglia
Piemonte	Mezzana Mortigliengo
Piemonte	Miagliano
Piemonte	Muzzano
Piemonte	Netro
Piemonte	Occhieppo Inferiore
Piemonte	Occhieppo Superiore
Piemonte	Pettinengo
Piemonte	Piedicavallo
Piemonte	Pollone
Piemonte	Ponderano
Piemonte	Portula
Piemonte	Pralungo
Piemonte	Pray
Piemonte	Ronco Biellese
Piemonte	Rosazza
Piemonte	Sagliano Micca
Piemonte	Sandigliano
Piemonte	Sordevolo
Piemonte	Strona
Piemonte	Tavigliano
Piemonte	Tollegno
Piemonte	Vallanzengo
Piemonte	Valle San Nicolao
Piemonte	Veglio
Piemonte	Verrone
Piemonte	Zumaglia
Piemonte	Campiglia Cervo
Piemonte	Valdilana
Piemonte	Baveno
Piemonte	Belgirate
Piemonte	Stresa
Toscana	Bagni di Lucca

25A04434



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 9 giugno 2025.

Rimborsi alle Camere di commercio delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, con riferimento all'annualità 2019.**IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA**

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 25-bis della citata legge n. 196 del 2009, come inserito dall'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e successivamente modificato dall'art. 4, comma 2 della legge 4 agosto 2016, n. 163, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

Visto altresì l'art. 21, comma 17, della sopracitata legge n. 196/2009, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2016, recante «Individuazione delle azioni del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90» (*Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2016, n. 291);

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ove si dispone la modifica della denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - 1° dicembre 2023, n. 281);

Visti il decreto ministeriale del 10 gennaio 2024, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024 al n. 267, nonché il successivo decreto del 13 marzo 2024 di modifica del predetto decreto, registrato dalla Corte dei conti in data 23 aprile 2024 al n. 571;

Vista la legge 30 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025» (*Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2022, n. 304 - Supplemento ordinario n. 44);

Vista la legge del 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026» (*Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2023, n. 303 - Supplemento ordinario n. 41);

Vista la legge del 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;


Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024 «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027» (*Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2024, n. 305 - Supplemento ordinario n. 44);

Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 2025 con il quale il Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 17, della citata legge del 31 dicembre 2009, n. 196, ha proceduto all'attribuzione delle disponibilità del bilancio ai titolari delle proprie strutture di primo livello;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, con il quale, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento dei servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy al dott. Benedetto Mineo;

Visto il decreto del Capo Dipartimento dei servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy del 15 gennaio 2025, con il quale sono state attribuite le risorse finanziarie del bilancio di previsione per l'anno 2025 ai titolari delle direzioni generali del Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2024 al n. 203, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stato conferito l'incarico di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato;



Considerato che, con ordinanza n. 176 del 26 gennaio 2021, il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 53, 97 e 118 della Costituzione, per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, sussidiarietà orizzontale, questioni di legittimità costituzionale degli articoli: 61, commi 1, 2, 5 e 17 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 50, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, limitatamente alla loro applicazione alle camere di commercio, nella parte in cui prevedono che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 210/2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 ottobre 2022, n. 42, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni normative indubiate, nella parte in cui esse prevedevano, limitatamente alla loro applicazione alle camere di commercio, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste fossero versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», e, in particolare, l'art. 3, concernente la riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico *pro tempore* del 16 febbraio 2018 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 marzo 2018, n. 57), recante «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale», ai sensi dell'art. 3 del richiamato decreto legislativo n. 219/2016;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1, 2 e 3, del richiamato decreto ministeriale del 16 febbraio 2018, ove vengono definite le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio nel numero di 60, e si confermano le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio di cui

all'allegato A), nonché si istituiscono le nuove camere di commercio indicate nell'allegato B), entrambi parte integrante del medesimo decreto;

Visto l'art. 1, comma 3 della citata legge n. 580/1993, così come sostituito dall'art. 61, comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ove viene disposto, tra l'altro, che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono quelle individuate dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico *pro tempore* del 16 febbraio 2018;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che prevede l'assoggettamento delle camere di commercio al regime di tesoreria unica di cui alla legge 28 ottobre 1984, n. 720;

Preso atto della nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio centrale di bilancio, prot. n. 22450 del 26 gennaio 2023, con la quale è stato richiesto di avviare una ricognizione interna al fine di identificare il perimetro delle camere di commercio interessate, al fine di procedere alla richiesta della documentazione attestante il diritto al rimborso, in applicazione della richiamata pronuncia della Corte costituzionale n. 210/2022;

Preso atto della documentazione attestante i versamenti effettuati dalle camere di commercio, trasmessa dall'Unioncamere con nota acquisita agli atti con prot. n. 81897 del 23 marzo 2023, nonché delle successive integrazioni documentali acquisite agli atti con prot. n. 169435 e prot. n. 169457 dell'11 maggio 2023, n. 192194 del 7 giugno 2023, e n. 22738 del 22 maggio 2024;

Visti gli esiti dell'attività istruttoria svolta dalla competente Divisione VI - Sistema camerale, della Direzione generale servizi di vigilanza del Dipartimento dei servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;


Considerato che occorre procedere agli adempimenti derivanti dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale n. 210/2022 anche per l'anno 2019;

Accertata la disponibilità delle somme sul pertinente capitolo di spesa 1228;

Decreta:


Art. 1.

Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura elencate nel sottostante prospetto 1 è attribuito il rimborso complessivo di euro 32.931.827,46 (trentaduemilioninovecentotrentunomilaottocentoventisette/46) per l'anno 2019, secondo la misura di seguito indicata.



Prospetto 1 - Importo rimborsi spettanti a ciascuna camera di commercio

Camera di commercio	CONTO TESORERIA	Importo spettante 2019
Agrigento	319333	€ 81.735,08
Alessandria - Asti	320259	€ 462.363,76
Arezzo - Siena	320251	€ 426.939,78
Bari	319337	€ 676.861,10
Basilicata	320240	€ 211.164,53
Bergamo	319377	€ 971.253,69
Bologna	319387	€ 597.234,95
Brescia	319386	€ 478.677,78
Brindisi-Taranto	320836	€ 671.551,73
Cagliari - Oristano	320534	€ 598.457,50
Caltanissetta	319402	€ 68.101,00
Caserta	319374	€ 403.383,27
Catanzaro - Crotona - Vibo Valentia	320728	€ 368.201,62
Chieti - Pescara	319789	€ 374.445,97
Como - Lecco	320241	€ 403.422,39
Cosenza	319359	€ 209.119,58
Cremona - Mantova - Pavia	320658	€ 671.969,18
Cuneo	319331	€ 263.566,96
Emilia (Parma-Piacenza-Reggio Emilia)	320139	€ 771.116,51
Ferrara - Ravenna	320137	€ 358.715,98
Firenze	319368	€ 687.374,72
Foggia	319367	€ 189.448,06
Frosinone - Latina	320518	€ 389.720,58
Genova	319325	€ 740.175,05
Gran Sasso d'Italia	320538	€ 397.320,43
Irpinia Sannio	319987	€ 595.472,91
Lecce	319383	€ 560.240,29
Marche	320252	€ 899.395,14
Milano - Monza Brianza - Lodi	320066	€ 4.052.072,72
Modena	319324	€ 726.308,43
Molise	319641	€ 169.430,61
Monte Rosa Laghi Alto Piemonte	320540	€ 503.527,70
Napoli	319388	€ 1.170.349,43
Nuoro	319338	€ 52.055,70
Padova	319323	€ 716.802,32
Palermo - Enna	319988	€ 249.328,33
Pordenone - Udine	320231	€ 732.249,93
Prato - Pistoia	320519	€ 379.888,92
Reggio Calabria	319329	€ 160.102,35
Rieti - Viterbo	320233	€ 320.522,19
Roma	319393	€ 1.924.898,99
Romagna	319946	€ 397.717,60
Salerno	319371	€ 1.048.022,69
Sassari	319354	€ 264.500,26
Sondrio	319305	€ 73.400,40
Sud Est Sicilia	319979	€ 402.960,86
Torino	319391	€ 2.988.573,34
Toscana Nord Ovest	320661	€ 555.044,23
Trapani	319364	€ 240.595,18
Umbria	320550	€ 609.925,33
Varese	319341	€ 467.566,22
Verona	319322	€ 548.490,43
Vicenza	319336	€ 650.063,76
Totale		€ 32.931.827,46



Art. 2.

Si impegna la somma complessivamente pari ad euro 32.931.827,46 (trentaduemilioninovecentotrentunomilaottocentoventisette/46) sul capitolo 1228 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per l'anno finanziario 2025.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2025

Il direttore generale: DONATO

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 941

25A04289

DECRETO 18 luglio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «L.A.S. società cooperativa in liquidazione», in Magenta e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «L.A.S. società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 9.235,00, si riscontra una massa debitoria di euro 209.007,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 199.772,00;

Considerato che in data 8 febbraio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che in data 17 febbraio 2022 il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha formalizzato le proprie controdeduzioni;

Considerato che in data 7 dicembre 2023 la Direzione generale servizi di vigilanza, rilevato il permanere dello stato di insolvenza dall'esame dei dati contabili dell'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio al 31 dicembre 2022, ha concesso all'ente quindici giorni per trasmettere una situazione patrimoniale aggiornata, che dimostrasse il superamento dell'insolvenza, in assenza della quale avrebbe dato seguito al procedimento avviato, e non è pervenuto alcun riscontro;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;


Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «L.A.S. società cooperativa in liquidazione», con sede in Magenta (MI) (codice fiscale 09854570968), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Lisa Scandali, nata ad Ancona (AN) l'8 novembre 1985 (codice fiscale SCNL-



SI85S48A271G), domiciliata in Bologna (BO), via Del Porto n. 28.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2025

Il Ministro: URSO

25A04287

DECRETO 23 luglio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Traccia società cooperativa sociale in liquidazione», in Prato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «La Traccia società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 16 luglio 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgen-

za di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 maggio 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 2.886.347,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 3.600.151,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 434.856,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento mensilità stipendiali, da azioni esecutive poste in essere da creditori, nonché dall'istanza di apertura della liquidazione giudiziale presentata presso il Tribunale di Prato;

Considerato che in data 17 luglio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;


Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «La Traccia società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Prato (PO) (codice fiscale 01599540976), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario



liquidatore il dott. Niccolò Billi, nato a Firenze (FI) il 2 dicembre 1975 (codice fiscale BLLNCL75T02D612F), ivi domiciliato in via Palestro n. 3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 luglio 2025

Il Ministro: URSO

25A04288

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dapagliflozin, «Dapagliflozin Adalvo».

Estratto determina AAM/PPA n. 459/2025 del 18 luglio 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/373.

Cambio nome: C1B/2025/1216.

Numero procedura europea: IS/H/0558/IB/002/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Adalvo Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Life Science Park, Building 1, Level 4, San Gwann, SGN 3000, Malta.

Medicinale: DAPAGLIFLOZIN ADALVO.

Confezione A.I.C. n.:

051613014 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al;

051613026 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Al;

051613038 - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Al;

051613040 - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Al/Al;

051613053 - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al;

051613065 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Al;

051613077 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Al;

051613089 - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Al/Al,

alla società DOC Generici S.r.l., codice fiscale 11845960159, con sede legale e domicilio fiscale in via F. Turati n. 40, 20121 Milano, Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: DAPAGLIFLOZIN DOC.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04152

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bromfenac, «Luminac».

Estratto determina AAM/PPA n. 463/2025 del 18 luglio 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/964.

Cambio nome: N1B/2025/682.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Genetic S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Della Monica n. 26, 84083 Castel San Giorgio, Salerno, codice fiscale 03696500655.

Medicinale LUMINAC

050103011 - «0,9 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone contagocce in LDPE da 5 ml;

050103023 - «0,9 mg collirio, soluzione in contenitore monodose» 20 contenitori in LDPE da 0,25 ml;

050103035 - «0,9 mg collirio, soluzione in contenitore monodose» 30 contenitori in LDPE da 0,25 ml,

alla società FB Vision S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via San Giovanni Scafa snc, 63074 Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, codice fiscale 02259770440.


Con variazione della denominazione del medicinale in IRGASS.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente



estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04153

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bromfenac, «Fenacler».

Estratto determina AAM/PPA n. 468/2025 del 18 luglio 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/893.

Cambio nome: N1B/2025/642.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Genetic S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via G. della Monica, 26, 84083 Castel San Giorgio, Salerno, codice fiscale 03696500655.

Medicinale FENACLER

050104013 - «0,9 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE con contagocce da 5 ml;

050104025 - «0,9 mg collirio, soluzione in contenitore monodose» 20 contenitori in LDPE da 0,25 ml;

050104037 - «0,9 mg collirio, soluzione in contenitore monodose» 30 contenitori in LDPE da 0,25 ml,

alla società Bionativa S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Raffaello, 15, loc. Sambuca V.P., 50028 Barberino Tavarnelle, Firenze, codice fiscale 07397940482.

Con variazione della denominazione del medicinale in BROMOFTIL.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04154

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azitromicina, «Azitromicina Accord».

Estratto determina AAM/PPA n. 469/2025 del 18 luglio 2025

È autorizzata la seguente variazione:

tipo II - C.I.2.b) Modifica ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.6, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafi 1, 2, 3 e 4 del foglio illustrativo con riformulazione delle indicazioni terapeutiche, inserimento di informazioni relative alla posologia, alla cinetica e all'uso in gravidanza e allattamento, aggiornamento dei MIC *breakpoints*.

Sono state apportate anche modifiche formali e in accordo al QRD *template*,

relativamente al medicinale AZITROMICINA ACCORD nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

A.I.C. 038756019 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse.

Codice pratica: VN2/2024/203.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare, S.L.U., con sede legale in Moll De Barcelona S/N, World Trade Center, edifici est, 6ª Planta, Barcelona, Spagna.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04155

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diclofenac potassico, «Safidol».

Estratto determina AAM/PPA n. 472/2025 del 18 luglio 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/403.

Cambio nome: C1B/2025/1375.

Procedura n. IT/H/483/001/IB/023/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Safi Medical Care Srl, con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour n. 85 - 50129 Firenze, codice fiscale 02885321204.

Medicinale SAFIDOL:


041735010 - «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/PVC/AL;

041735022 - «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PA/PVC/AL,

alla società Doc Generici Srl, con sede legale in via Turati n. 40 - 20121 Milano.

Codice fiscale 11845960159.

Con variazione della denominazione del medicinale in MUSCADVANCE.



Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04156**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di flurbiprofene, «Lisomucilgolmed».***Estratto determina AAM/PPA n. 473/2025 del 18 luglio 2025*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (Slovacchia): Tipo II - C.I.z) Modifica ai paragrafi 4.4 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette per aggiornamento stampati a seguito del commitment ricevuto durante la procedura RUP SK/H/0311/001/E/001, adeguamento all'ultima versione del QRD Template e modifiche editoriali minori, relativamente al medicinale LISOMUCILGOLMED nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata: A.I.C. 051742017 - «8.75 mg/dose spray per mucosa orale, soluzione» 1 flacone in hdpe da 15 ml/84 erogazioni con pompa dosatrice.

Codice pratica: VC2/2024/655.

N. procedura: SK/H/0311/001/II/003.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano, codice fiscale 12432150154.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve dare preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C.

rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04157**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Alter».**

Con la determina n. aRM - 138/2025 - 2753 del 17 luglio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Laboratori Alter S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ATORVASTATINA ALTER:

confezione: 039996018;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

confezione: 039996020;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

confezione: 039996032;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

confezione: 039996044;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

confezione: 039996057;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

confezione: 039996069;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

confezione: 039996071;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

confezione: 039996083;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

confezione: 039996095;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A04158**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Stugeron»**

Con la determina n. aRM - 139/2025 - 1445 del 17 luglio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Janssen Cilag S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: STUGERON:

confezione: 021688015;

descrizione: «25 mg compresse» blister 50 compresse;

confezione: 021688027;

descrizione: «75 mg capsule rigide» blister 20 capsule;

confezione: 021688054;

descrizione: «75mg/ml gocce orali soluzione» flacone 30 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite



entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A04159

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brivaracetam, «Brivaracetam Glenmark».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 273/2025 del 21 luglio 2025

Codice pratica: MCA/2024/10.

Procedura europea: SE/H/2541/001-005/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BRIVARACETAM GLENMARK, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Glenmark Arzneimittel GmbH con sede e domicilio fiscale in Industriestrasse, 31, 82194 Gröbenzell, Germania;

confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 052073018 (in base 10) 1KP4KU (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 052073020 (in base 10) 1KP4KW (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Al - A.I.C. n. 052073032 (in base 10) 1KP4L8 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 168 (2x84) compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 052073044 (in base 10) 1KP4LN (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 052073057 (in base 10) 1KP4M1 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 052073069 (in base 10) 1KP4MF (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Al - A.I.C. n. 052073071 (in base 10) 1KP4MH (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 168 (2x84) compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 052073083 (in base 10) 1KP4MV (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 052073095 (in base 10) 1KP4N7 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 052073107 (in base 10) 1KP4NM (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Al - A.I.C. n. 052073119 (in base 10) 1KP4NZ (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 168 (2x84) compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Al - A.I.C. n. 052073121 (in base 10) 1KP4P1 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 052073133 (in base 10) 1KP4PF (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 052073145 (in base 10) 1KP4PT (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Al - A.I.C. n. 052073158 (in base 10) 1KP4Q6 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 168 (2x84) compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 052073160 (in base 10) 1KP4Q8 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 052073172 (in base 10) 1KP4QN (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 052073184 (in base 10) 1KP4R0 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Al - A.I.C. n. 052073196 (in base 10) 1KP4RD (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 168 (3x56) compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 052073208 (in base 10) 1KP4RS (in base 32);

principio attivo: brivaracetam;

produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Holsten Pharma GmbH, Hahnstrasse, 31-35, 60528 Frankfurt Am Main, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 052073018 «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 052073057 «25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. 052073069 «25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 052073095 «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 052073107 «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 052073133 «75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 052073145 «75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 052073172 «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 052073184 «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Al.

Per le confezioni sopraindicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezioni:

A.I.C. n. 052073020 «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 052073044 «10 mg compresse rivestite con film» 168 (2x84) compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 052073071 «25 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Al;

A.I.C. n. 052073083 «25 mg compresse rivestite con film» 168 (2x84) compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 052073119 «50 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Al;

A.I.C. n. 052073121 «50 mg compresse rivestite con film» 168 (2x84) compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Al;

A.I.C. n. 052073158 «75 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Al;

A.I.C. n. 052073160 «75 mg compresse rivestite con film» 168 (2x84) compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 052073196 «100 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Al;

A.I.C. n. 052073208 «100 mg compresse rivestite con film» 168 (3x56) compresse in blister Al/Al.

Per le confezioni sopraindicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 052073018 «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al;


A.I.C. n. 052073020 «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 052073032 «10 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Al;

A.I.C. n. 052073057 «25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 052073069 «25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 052073071 «25 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Al;



A.I.C. n. 052073095 «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 052073107 «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 052073119 «50 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Al;

A.I.C. n. 052073133 «75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 052073145 «75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 052073158 «75 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Al;

A.I.C. n. 052073172 «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 052073184 «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 052073196 «100 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Al.

Per le confezioni sopraindicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezioni:

A.I.C. n. 052073044 «10 mg compresse rivestite con film» 168 (2x84) compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 052073083 «25 mg compresse rivestite con film» 168 (2x84) compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 052073121 «50 mg compresse rivestite con film» 168 (2x84) compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Al;

A.I.C. n. 052073160 «75 mg compresse rivestite con film» 168 (2x84) compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 052073208 «100 mg compresse rivestite con film» 168 (3x56) compresse in blister Al/Al.

Per le confezioni sopraindicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono

state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 17 febbraio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04290

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eltrombopag (come eltrombopag olamina), «Eltrombopag Medac».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 274/2025 del 21 luglio 2025

Codice pratica: MCA/2024/92.

Procedura europea HR/H/0288/001-002/DC *switch* RMS a IT/H/1042/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale EL-TROMBOPAG MEDAC, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Medac Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in - via Viggiano n. 90 - 00178 Roma - Italia.

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052074010 (in base 10), 1KP5JU (in base 32);



«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052074022 (in base 10), 1KP5K6 (in base 32).

Principio attivo: eltrombopag (come eltrombopag olamina).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Genepharm S.A., 18km Marathonos Avenue, 15351, Pallini, Greece.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 27 marzo 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).


Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04291

COMITATO AGEVOLAZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO 295/73 E DEL FONDO 394/81

Fondo 394/81 e quota di risorse del Fondo promozione integrata. Avviso di pubblicazione della delibera quadro del Comitato agevolazioni del 31 luglio 2025 e relativa circolare operativa n. 2/394/2025 recante: «Affiancamento strategico per il mercato indiano», nonché delle modifiche alla circolare operativa n. 4/394/2023: «Transizione digitale o ecologica» e dell'aggiornamento delle circolari operative n. 1/394/2025: «Competitività delle imprese e delle filiere italiane in America centrale o meridionale» e n. 1/394/2024: «Potenziamento mercati africani» e di avvio delle relative attività di ricezione di nuove domande di finanziamento agevolato.

Si comunica che il Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81, in data 31 luglio 2025, in attuazione dell'art. 17 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, e subordinatamente alla sua conversione in legge, ha adottato (i) la delibera quadro 31 luglio 2025, recante «Condizioni, termini e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in India oppure che stabilmente sono presenti, o esportano o si approvvigionano in India, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne gli investimenti produttivi o commerciali, per il rafforzamento patrimoniale, per l'innovazione tecnologica, digitale, ecologica o per la formazione del personale (affiancamento strategico per il mercato indiano)» e (ii) la relativa circolare operativa n. 2/394/2025 «Affiancamento strategico per il mercato indiano» e (iii) ha modificato la circolare operativa n. 4/394/2023 «Transizione digitale o ecologica», ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 e (iv) ha aggiornato le circolari operative n. 1/394/2025 «Competitività delle imprese e delle filiere italiane in America centrale o meridionale», n. 1/394/2024 «Potenziamento mercati africani», n. 3/394/2023 «Inserimento mercati», n. 5/394/2023



«Fiere ed eventi», n. 6/394/2023 «E-commerce», n. 7/394/2023 «Certificazioni e consulenze», n. 8/394/2023 «Temporary Manager».

I testi integrali della delibera quadro 31 luglio 2025 e relativa circolare operativa n. 2/394/2025 e delle circolari operative aggiornate n. 1/394/2025, n. 1/394/2024, n. 3/394/2023, n. 4/394/2023, n. 5/394/2023, n. 6/394/2023, n. 7/394/2023 e n. 8/394/2023, sono pubblicati, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.esteri.it) e di Simest S.p.a. (www.simest.it).

Il Comitato agevolazioni ha, altresì, deliberato (i) l'avvio a decorrere dalle ore 9.00 del 7 agosto 2025 delle attività di ricezione da parte di Simest S.p.a. delle domande per la concessione dei finanziamenti agevolati riguardanti la circolare operativa aggiornata n. 4/394/2023 «Transizione digitale o ecologica» e (ii) l'avvio a decorrere dalle ore 9.00 del 16 settembre 2025 delle attività di ricezione da parte di Simest S.p.a. delle domande per la concessione dei finanziamenti agevolati riguardanti la delibera quadro 31 luglio 2025 e relativa circolare operativa n. 2/394/2025 «Affiancamento strategico per il mercato indiano».

25A04432

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 15 luglio 2025 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Laura Maria Elena Emma Andina, Console onorario della Confederazione Svizzera in Bologna.

25A04294

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.a. in A.S., nei Comuni di Taranto e Statte.

Si rende noto che con decreto del direttore generale della Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 436 del 25 luglio 2025 si è provveduto al riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto n. DVA-DEC-2011-450 del 4 agosto 2011, n. DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.a. in A.S. sito nei Comuni di Taranto e Statte - Procedimento ID 90/14415, identificata dal codice fiscale 10354890963, con sede legale in viale Certosa n. 239 - 20151 Milano (MI), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - via C. Colombo n. 70 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi <https://www.mase.gov.it/> e <https://va.mite.gov.it/it-IT>

25A04314

MINISTERO DELL'INTERNO

Fusione per incorporazione della Parrocchia S. Giacomo nella Parrocchia S. Giovanni Battista, entrambe con sede in Bellagio, con contestuale devoluzione del patrimonio.

Con decreto del Ministro dell'interno del 3 luglio 2025 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Cardinale Vescovo di Como ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia S. Giacomo nella Parrocchia S. Giovanni Battista, entrambe con sede in Bellagio (CO), disponendo anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La Parrocchia S. Giovanni Battista subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia S. Giacomo, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

25A04272

Fusione per incorporazione della Parrocchia Beata Vergine Annunciata nella Parrocchia S. Giovanni Battista, entrambe con sede in Bellagio, con contestuale devoluzione del patrimonio.

Con decreto del Ministro dell'interno del 3 luglio 2025 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Cardinale Vescovo di Como ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia Beata Vergine Annunciata nella Parrocchia S. Giovanni Battista, entrambe con sede in Bellagio (CO), disponendo anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La Parrocchia S. Giovanni Battista subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia Beata Vergine Annunciata, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

25A04273

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Caritas e Sviluppo umano integrale, con sede in Frosinone.

Con decreto del Ministro dell'interno del 3 luglio 2025 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della «Fondazione Caritas e Sviluppo umano integrale», con sede in Frosinone.

25A04274

Estinzione della Chiesa ex Collegiata di S. Cristina in S. Maria al Corso, con sede in Gubbio.

Con decreto del Ministro dell'interno del 3 luglio 2025 viene estinta la Chiesa ex Collegiata di S. Cristina in S. Maria al Corso, con sede in Gubbio (PG). Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

25A04275

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del sedime denominato «ex Centrale Rita ID 2455», sito nel Comune di Bologna.

Con decreto interdirettoriale n. 117 datato 15 maggio 2025 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni del patrimonio disponibile dello Stato del sedime denominato ex Centrale Rita ID 2455, ubicato nel Comune di Bologna, in via Pasubio n. 27, riportato nel catasto terreni del medesimo comune al foglio 183 particella 183, per una superficie complessiva catastale di circa 1.430,00 mq, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Aeronautica.

25A04292



Concessione delle croci d'oro e d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri.

Con decreto ministeriale n. 873 datato 10 luglio 2025 è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri al Generale di Corpo d'Armata Marco Minicucci, nato il 7 settembre 1963 a Terni, con la seguente motivazione:

«Ufficiale Generale di preclare qualità umane e professionali, dotato di straordinaria preparazione professionale, ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente, assicurando costantemente soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Nel corso di quarantuno anni di luminosa carriera nell'Arma dei Carabinieri, ha ricoperto incarichi di assoluto rilievo, tra i quali emergono quelli di Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale, Comandante della Legione "Lazio", Comandante Interregionale "Ogaden" e, per ultimo, quello di Vice Comandante Generale. Con la sua infaticabile e preziosa opera di comando e di pensiero ha contribuito al progresso dell'Istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e della Nazione». Territorio nazionale, 1° settembre 1984 - 22 aprile 2025.

Con decreto ministeriale n. 874 datato 10 luglio 2025 è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Arma dei Carabinieri al Général de corps d'armée Christophe Marietti, nato il 9 agosto 1967 a Aurillac (Francia), con la seguente motivazione:

«Comandante della Regione "Auvergne-Rhône-Alpes" e della Zona di Difesa e di Sicurezza Sud-Est della Gendarmeria Nazionale Francese, con elevata capacità e acuta lungimiranza, forniva determinante contributo nell'ambito delle attività di cooperazione bilaterale italo-francese, con particolare riguardo ai molteplici aspetti operativi che connotano il servizio lungo il confine di Stato. Con notevole intuizione e tenace determinazione, promuoveva numerose iniziative che contribuivano a consolidare il rapporto di collaborazione tra l'Arma e la Gendarmeria, valorizzando le comuni radici storiche e favorendo lo sviluppo e il progresso di entrambe le Istituzioni, esaltandone il prestigio». Territorio nazionale ed estero, aprile 2023 - aprile 2025.

25A04293MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-179) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 8 0 4 *

€ 1,00

